

Publicato il 29/11/2017

N. 06393/2017 REG.PROV.CAU.
N. 02229/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2229 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giuseppe Bellia, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Leone e Simona Fell, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Cataldo in Roma, Lungotevere Marzio, 3;

contro

Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della mancata ammissione alla prova orale del concorso a n. 1400 posti per l'accesso al corso di formazione per la nomina alla qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori della polizia di stato e per il risarcimento danni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatrice la dott.ssa Laura Marzano;

Uditi, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017, i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, allo stato degli atti, non sono ravvisabili le condizioni per la concessione della misura cautelare richiesta con i motivi aggiunti, relativi all'approvazione della graduatoria della procedura concorsuale in questione;

Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;

Ravvisata comunque la necessità di acquisire dall'amministrazione, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, i seguenti documenti:

- a) provvedimenti di nomina della commissione di verifica;
- b) tutti gli atti della suddetta commissione, ivi compresa la relazione conclusiva;
- c) tutti gli atti della commissione d'esame adottati successivamente alle conclusioni della commissione di verifica per quanto concerne l'ammissione agli orali dei candidati;

Ritenuto di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei vincitori del concorso interno di che trattasi e degli idonei ammessi al corso, a mezzo di notifica per pubblici proclami attraverso la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame e dei successivi motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione degli effettivi controinteressati, incombenza da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 dalla comunicazione ovvero dalla

notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Prima *Quater*, respinge la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Dispone l'incombente istruttorio e l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Donatella Scala, Consigliere

Laura Marzano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Laura Marzano

IL PRESIDENTE
Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO